



i rapporti tra P.A. e ETS
sono
plurimi e
di partnerships



5 anni son passati...

Dalle Linee guida ANAC del 2016 al «decreto Semplificazioni»: cosa è cambiato?




CORTE COSTITUZIONALE: SENTENZA N. 131/2020

- gli istituti giuridici previsti dall'art. 55 CTS (co-programmazione, co-progettazione e accreditamento) non sono a presidio del confronto concorrenziale ovvero competitivo, che rimane la “cifra” distintiva del Codice dei contratti pubblici.
- Essi costituiscono l'alternativa alle procedure di affidamento proprio perché esse non sono definite, in primis, dalla necessità di selezionare il soggetto che dovrà risultare affidatario del servizio.
- Qualora questo dovesse essere l'obiettivo, la P.A. procedente, nel rispetto dei principi che informano le procedure ad evidenza pubblica, potrà pur sempre riservare la partecipazione a taluni soggetti del terzo settore.



decreto Semplificazioni d.l. 76/2020 conv. in l. 120/2020

- ha tolto i residui alibi che ancora in talune situazioni aleggiavano sull'azione della P.A: quanto disposto dagli artt. 55 e 56 non costituiscono “riserve” eccezionali cui attingere soltanto in taluni specifici e isolati casi.
- Al contrario, gli istituti di cooperazione disciplinati in quegli articoli diventano gli strumenti che naturalmente la P.A. e gli ETS adottano per definire i loro progetti, azioni ed interventi.



ANAC SU CASE DI QUARTIERE COMUNE DI BOLOGNA 21 SETTEMBRE 2020

1. Trattasi di rapporto gratuito e le CdQ devono autofinanziarsi e autosostenersi
2. Le CdQ non possono essere ricondotte nella nozione di “servizi sociali” del Comune di Bologna, atteso che manca, in re ipsa, la causa, ossia non è previsto alcun affidamento a terzi di un servizio;
3. Le CdQ rappresentano una esperienza che, fortemente ancorata al principio di sussidiarietà, “valorizza l’autonomia dei corpi intermedi nella costruzione di risposte comunitarie al bisogno sociale”;
4. Il Codice del Terzo Settore e la sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020 confermano la legittimità da parte degli enti pubblici locali di coinvolgere gli enti del terzo settore (ovvero di essere coinvolti dagli stessi) per la definizione, organizzazione ed erogazione di attività di interesse generale (che ricordiamo sono puntualmente individuate nell’art. 5 del d. lgs. n. 117/2017)



LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

- gli enti locali possono dotarsi – nell’ambito della loro autonoma potestà regolamentare – di un apposito regolamento (comunale)
- Nel regolamento, da approvarsi da parte del Consiglio comunale, possono trovare “cittadinanza”, tra gli altri, i seguenti aspetti: le procedure da attivare, i collegamenti con gli altri strumenti programmatori dell’ente locale, le forme di coinvolgimento degli enti del terzo settore e degli altri enti non profit, luoghi e momenti stabili di confronto e dialogo tra enti locali e organizzazioni non profit, ecc.